

Codice A1905B

D.D. 24 novembre 2022, n. 435

L.R. 34/2004 - Mis. 3.1: "Contratto di insediamento" - Mis. 3.1 bis: "Contratto di insediamento per investimenti di entità contenuta" - Mis. 6: "Giovani ambasciatori della tecnologia piemontese sui nuovi mercati" del Piano Giovani 2011/2013 - Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. di attività residuali derivanti dai contratti Rep. n. 10/2020 - Rep. n. 196/2020 e Rep. n.162/...



ATTO DD 435/A1905B/2022

DEL 24/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1905B - Programmazione sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane

OGGETTO: L.R. 34/2004 - Mis. 3.1: "Contratto di insediamento" - Mis. 3.1 bis: "Contratto di insediamento per investimenti di entità contenuta" - Mis. 6: "Giovani ambasciatori della tecnologia piemontese sui nuovi mercati" del Piano Giovani 2011/2013 - Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. di attività residuali derivanti dai contratti Rep. n. 10/2020 - Rep. n. 196/2020 e Rep. n. 162/2021 - Attivazione conto unico - Impegno di euro 24.857,75 a titolo di oneri di gestione sul cap. 114826 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 - 2023 - 2024.

Premesso che:

con deliberazione n. 21-7209 del 13 luglio 2018 e s.m.i. è stato approvato il Programma Pluriennale d'intervento relativo al periodo 2018/2020 che, in continuità con il Programma d'intervento per le attività produttive 2011/2015 riproponeva e rilanciava, al fine di proseguire e rafforzare le azioni di attrazione di investimenti di imprese sul territorio piemontese, lo strumento di tipo negoziale - Contratti di insediamento;

Considerato che:

Con determinazione n. 604 del 05/11/2019 si è provveduto ad approvare lo schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte Spa delle attività a completamento e a chiusura del contratto Rep. n. 150/2013 relativo alla misura 3.1 "Contratto di insediamento" - Fondi 205 -208; in data 13/12/2019 è stato sottoscritto il relativo contratto - Rep. n. 10 del 14/01/2020, con scadenza il 31/12/2021, prorogata con D.D. n. 557 del 30/12/2021 al 30/04/2022.

Con determinazione n. 142 del 05/06/2020 si è provveduto ad approvare lo schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte Spa delle attività a completamento e a chiusura del contratto Rep. n. 466/2013 relativo alla Mis. 3.1 - "Contratto di insediamento per investimenti di entità contenuta" -

Fondo 237;

in data 30/07/2020 è stato sottoscritto il relativo contratto - Rep. n. 196 del 14/10/2020, con scadenza il 31/12/2020.

Con determinazione n. 764 del 19/12/2019 si è provveduto ad approvare lo schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte Spa, tra le altre, delle attività a completamento e a chiusura del contratto Rep. n. 16991/2012 relativo alla Mis. 6 "Giovani ambasciatori della tecnologia piemontese sui nuovi mercati" del Piano Giovani 2011/2013 - Fondo 226;

in data 13/02/2020 è stato sottoscritto il relativo contratto - Rep. n. 162 del 24/03/2021, con scadenza il 31/12/2021, prorogata con D.D. n. 557 del 30/12/2021 al 30/04/2022.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 41-3572 del 16/07/2021 è stato approvato il Piano di attività 2021 del Comitato VERSO inerente le attività di analisi e valutazione della spesa non sanitaria della Regione Piemonte, con l'obiettivo principale di individuare misure di risparmio selettivo. Nell'ambito delle suddette misure, è stata individuata l'analisi dei Fondi istituiti presso Finpiemonte S.p.A. per la concessione di agevolazioni regionali, al fine di verificarne lo stato di attività e le ragioni del mantenimento di dette risorse presso la finanziaria regionale.

Dalla ricognizione di Finpiemonte S.p.A. di tutti i conti correnti di pertinenza della Direzione Competitività del Sistema regionale (nota prot. n. 22-16855 del 21/04/2022) è emersa la necessità di procedere alla chiusura di quarantotto conti correnti relativi alla gestione delle misure di contributi per le quali risultano in corso esclusivamente attività di recupero delle agevolazioni erogate, e alla contestuale apertura di un "conto raccolta" su cui far confluire le somme da recuperare relative ai conti correnti per i quali viene disposta la chiusura.

Verificato che tra i succitati conti correnti sono compresi i conti collegati ai Fondi sopra indicati nn. 205-208-237-226 e che risulta ancora indispensabile avvalersi del supporto di Finpiemonte S.p.A. per lo svolgimento delle attività necessarie per portare a conclusione la gestione delle attività afferenti alle suddette misure riguardanti l'incasso delle restituzioni degli aiuti già revocati o - in casi eccezionali - la gestione di ulteriori provvedimenti di revoca.

Verificato che le somme da recuperare relative ai conti correnti collegati ai Fondi nn. 205-208-237-226, per i quali verrà disposta la chiusura, saranno incassate sul "conto raccolta" associato al Settore Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane, su cui confluiranno parte delle giacenze residue il cui Fondo di provenienza sarà individuato di concerto con il Settore affidante, a garanzia della copertura delle spese di apertura e gestione del conto stesso;

Ritenuto pertanto necessario avvalersi del supporto di Finpiemonte S.p.A. e affidare alla medesima la gestione delle attività, così come regolamentate nello schema di contratto approvato con la presente determinazione, a chiusura di quelle disciplinate con i contratti rep. n. 10/2020 – rep. 196/2020 – rep. 162/2021, volte alla gestione del "conto raccolta" e di quelle ad esse correlate.

Dato atto che:

Finpiemonte s.p.a. è un organismo partecipato dalla Regione Piemonte; ha una esperienza pluriennale nella gestione di procedimenti amministrativi nonché una struttura organizzativa di consolidata esperienza e capacità tecnica maturate nella gestione di misure analoghe a quella in oggetto;

con deliberazione dell'ANAC n. 143 del 27/02/2019 è stata deliberata l'iscrizione della Regione Piemonte all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n.

50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.;

in ordine ai benefici per la collettività derivanti dall'affidamento a Finpiemonte S.p.A. in luogo del ricorso al mercato, in termini di efficienza, economicità, qualità del servizio reso e celerità nella conclusione del procedimento, Finpiemonte S.p.A. ha già predisposto le modalità di gestione dedicate alle specifiche attività oggetto del presente provvedimento, essendo già affidataria dei servizi di gestione delle medesime Misure;

posto che:

con la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018, la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui devono attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di “*in house providing*” in favore di Finpiemonte s.p.a.;

con la D.D. n. 43 del 27/02/2018 è stato adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a., in attuazione della D.G.R. succitata;

con D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 è stata approvata la nuova “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.”, sottoscritta dalle parti in data 14/07/2021;

con D.G.R. n. 33-5720 del 30/09/2022 è stato approvato lo Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.

Considerato che Finpiemonte Spa ha trasmesso con nota prot. n. 22-35386 del 02.11.2022, la relazione sulle attività residuali e di chiusura degli affidamenti di competenza della Direzione Competitività del Sistema regionale - Settore Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane, con dettaglio delle attività di possibili incassi collegati a precedenti attività di recupero o - in casi eccezionali - di gestione di ulteriori provvedimenti di revoca, a valere sui fondi:

F. 205 -208 - Mis. 3.1 - “Contratto di insediamento”;

F. 237 - Mis. 3.1 bis - “Contratto di insediamento per investimenti di entità contenuta”;

F. 226 - Mis. 6 “Giovani ambasciatori della tecnologia piemontese sui nuovi mercati” del Piano Giovani 2011/2013;

con la medesima nota ha trasmesso la stima dei costi, per un importo complessivo pari ad € 24.857,75 (di cui 20.375,21 oltre iva), per le attività fino al 2024;

l’esito della valutazione della congruità dell’offerta economica presentata da Finpiemonte è positivo, in quanto il costo delle attività offerte è valorizzato in conformità con l’attuale metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica di cui alla D.D. n. 43 del 27/02/2018, e pertanto si ritiene di approvarla relativamente all’intera durata indicata all’art. 5 dello schema di Contratto approvato con il presente atto (sino al 31/12/2024);

Il corrispettivo contrattuale riconosciuto in misura di euro 24.857,75 (Iva 22% inclusa) è stato determinato sulla base delle disposizioni contenute nella citata Convenzione Quadro, garantisce la copertura dei costi per le attività fino al 2024 ed è comprensivo:

1) dei costi stimati per le annualità 2022-2024 per la gestione delle attività di possibili incassi collegati a precedenti attività di recupero o - in casi eccezionali - di gestione di provvedimenti di revoca, in riferimento ai Fondi 205-208-237-226;

2) dei costi di chiusura di tutti i conti afferenti al Settore Programmazione e sviluppo territoriale e

locale, aree interne e aree urbane, comunicati con nota di Finpiemonte S.p.A. prot. n. 22-28567 del 1/08/2022, per un ammontare complessivo di euro 2.101,34 (oltre Iva) - Euro 2.563,63 Iva inclusa
3) dei costi delle attività svolte nel 2021 per un importo pari ad € 4.018,80 oltre Iva, afferenti al Fondo 237 (Euro 4.902,94 Iva inclusa);

L'Iva relativa alle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2015 è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972.

Alla luce di quanto sopra esplicitato, si rende necessario:

con riferimento alle attività da affidare a Finpiemonte S.p.A di:

- approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte a mezzo pec con nota prot. 22-35836 del 02.11.2022 per la durata indicata all'art. 5 dello schema di Contratto approvato con il presente atto e di affidare a Finpiemonte S.p.A. le attività descritte nel medesimo schema di Contratto;
- approvare lo Schema di Contratto (di cui all'Allegato A alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale) relativo alle attività residuali, a chiusura di quelle disciplinate con i contratti rep. n. 10/2020 – rep 196/2020 e rep. 162/2021, di gestione rispettivamente della Mis. 3.1 “Contratto di insediamento” (Fondi n. 205 –208), della Mis. 3.1 bis “Contratto di insediamento per investimenti di entità contenuta” (Fondo n. 237) e della Mis. 6 – Piano Giovani 2011/2013 (Fondo n.226), volte alla gestione del “conto raccolta” e delle attività ad esse correlate.
- impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice creditore 12613) la somma complessiva di € 24.857,75 (iva inclusa) sul capitolo 114826 del Bilancio finanziario gestionale 2022/2024, per gli oneri di gestione relativi alle attività svolte/da svolgere fino al 31/12/2024 come di seguito ripartite:
 - € 14.987,79, per gli oneri di gestione relativi alle attività svolte/da svolgere a tutto il 31/12/2022 - annualità 2022;
 - € 4.934,98, per gli oneri di gestione relativi all'attività da svolgere nell'anno 2023 - annualità 2023;
 - € 4.934,98, per gli oneri di gestione relativi all'attività da svolgere nell'anno 2024 - annualità 2024;

L'affidamento è adottato con la presente determinazione in conformità alla Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A., approvata con D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022.

Dato atto che:

- in relazione al principio della competenza finanziaria di cui al d.lgs 118/2011 e s.m.i., le somme impegnate con il presente provvedimento sono interamente esigibili negli esercizi finanziari 2022-2023-2024;
- gli impegni di cui alla presente determinazione sono assunti nei limiti delle risorse stanziare ed autorizzate sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.

Le transazioni elementari dei citati impegni sono riportate nell'Appendice “Elenco registrazioni contabili” allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- lo Statuto della Regione Piemonte;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 17 l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il d.lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 del "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)";
- la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29.04.2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte;
- il d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- la determina n. 4/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture aggiornata con successiva delibera ANAC n. 556/2017 (risposta c. 4 alle faq di ANAC in materia di tracciabilità) con la quale, tra l'altro, si escludono dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (c.d. affidamenti in house), con conseguente esclusione degli affidamenti diretti a società in house dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità;
- la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- la D.D. n. 43 del 27/02/2018 "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della DGR n. 2 - 6472 del 16/2/2018;
- la circolare prot. n. 763 del 05/06/2018 a firma congiunta dei Settori Attività legislativa e consulenza giuridica, Trasparenza ed anticorruzione e Attività giuridica e amministrativa, recante "Tabella riepilogativa degli obblighi di pubblicazione relativi ai contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e degli investimenti in opere

pubbliche";

determina

Per le motivazioni in premessa che integralmente e sostanzialmente si richiamano:

di approvare l'offerta economica, presentata da Finpiemonte S.p.A. a mezzo pec con nota prot. n. 22-35836 del 02.11.2022 per la durata indicata all'art. 5 dello schema di Contratto approvato con il presente atto e di affidare a Finpiemonte S.p.A. le attività volte alla gestione del "conto raccolta" e di quelle ad esse correlate, a chiusura delle attività disciplinate con:

- il contratto rep. n. 10/2020, funzionali alla gestione della Misura 3.1 "Contratto di insediamento" L.R. 34/2004, Fondi 205-208;
- il contratto rep. 196/2020 Mis. 3.1 bis "Contratto di insediamento per investimenti di entità contenuta L.R. 34/2004, Fondo 237;
- il contratto rep. 162/2021 della "Giovani ambasciatori della tecnologia piemontese sui nuovi mercati" del Piano Giovani 2011/2013, Fondo 226;

di dare atto che la remunerazione dei costi di gestione delle misure sopra indicate - Fondi 205 e 208 - Fondo 237 - Fondo 226, per un importo complessivo pari a euro 24.857,75 Iva 22% inclusa, è comprensiva:

- 1) dei costi stimati per le annualità 2022-2024 per la gestione delle attività di possibili incassi collegati a precedenti attività di recupero o - in casi eccezionali - di gestione di provvedimenti di revoca, in riferimento ai Fondi 205-208-237-226;
- 2) dei costi di chiusura di tutti i conti afferenti al Settore Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane, comunicati con nota di Finpiemonte S.p.A. prot. n. 22-28567 del 1/08/2022, per un ammontare complessivo di euro 2.101,34 (oltre Iva) - Euro 2.563,63 Iva inclusa
- 3) dei costi delle attività svolte nel 2021 per un importo pari ad € 4.018,80 oltre Iva, afferenti al Fondo 237 (Euro 4.902,94 Iva inclusa);

di approvare lo schema di Contratto, Allegato A alla presente determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

di impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A. (codice creditore 12613) la somma complessiva di € 24.857,75 (iva inclusa) sul capitolo 114826 del Bilancio finanziario gestionale 2022/2024, per gli oneri di gestione relativi alle attività svolte/da svolgere fino al 31/12/2024, come di seguito ripartite:

- € 14.987,79, per gli oneri di gestione relativi alle attività svolte/da svolgere a tutto il 31/12/2022 - annualità 2022;
- € 4.934,98, per gli oneri di gestione relativi all'attività da svolgere nell'anno 2023 - annualità 2023;
- € 4.934,98, per gli oneri di gestione relativi all'attività da svolgere nell'anno 2024 - annualità 2024;

di dare atto che Finpiemonte procederà alla chiusura dei conti collegati ai Fondi 205-208-237-226 ed alla restituzione alla Regione delle relative giacenze residue;

di dare atto che le somme da recuperare relative ai succitati conti correnti, per i quali verrà disposta la chiusura, saranno incassate su un "conto raccolta" associato al Settore Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane, su cui confluiranno parte delle giacenze residue il cui Fondo di provenienza sarà individuato di concerto con il Settore affidante, a garanzia della copertura delle spese di apertura e gestione del conto stesso.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 1. lettera b) e dell'art. 37 del D. Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente”.

Contraente: Finpiemonte S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio – C.F. 01947660013;
Importo complessivo: € 25.857,75 IVA 22% inclusa (di cui euro 20.375,21 oltre Iva);
Modalità di individuazione del contraente: Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. di cui alla D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022;
Responsabile del procedimento: Dott. Mario Gobello

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

Referente: Smeriglio Giorgio

IL DIRIGENTE (A1905B - Programmazione sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane)
Firmato digitalmente da Mario Gobello

Allegato

ALLEGATO A)

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A.
DELLE ATTIVITÀ RESIDUALI A VALERE SUI FONDI GESTITI
PER CONTO DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
TERRITORIALE E LOCALE, AREE INTERNE E AREE URBANE –
ATTIVAZIONE CONTO UNICO DI RACCOLTA**

TRA

REGIONE PIEMONTE – Direzione Competitività del Sistema Regionale,
Settore Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree
urbane, in persona del Dirigente pro tempore, _____, nato a ____
il _____, domiciliato per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino
Via Pisano n. 6, Torino, C.F. 80087670016 (nel seguito Regione)

e

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54,
capitale sociale euro _____ i.v., con codice fiscale e numero di
iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona della
Direttrice Generale _____, a ciò facoltizzato per procura a rogito
_____ domiciliato per la carica in Torino presso la sede
sociale, (nel seguito Finpiemonte)
nel seguito, ove congiuntamente, anche “Parti”.

PREMESSO CHE

a. con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione
di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società
finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della

competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b. in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c. ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, la Regione e Finpiemonte in data 14.07.2022 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e a cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto;

d. Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro.

L'ANAC, con delibera n. 143 del 27/02/2019, iscrive la Regione Piemonte nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in

qualità di amministrazione aggiudicatrice che opera mediante affidamenti diretti,

in ragione degli affidamenti in house a Finpiemonte;

e. il Settore Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane, nell'ambito di quanto previsto da specifici atti normativi regionali e dalle Convenzioni Quadro vigenti negli anni di riferimento, ha affidato a Finpiemonte la gestione di misure d'aiuto pubbliche per le quali sono stati istituiti appositi Fondi e sono di fatto concluse tutte le attività di erogazione e di controllo ex-post;

f. su ciascun Fondo il Settore Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane ha trasferito apposite risorse finanziarie che Finpiemonte ha gestito attivando specifici conti correnti bancari e garantendo la separata contabilizzazione delle movimentazioni contabili;

g. risulta ancora indispensabile avvalersi del supporto di Finpiemonte per lo svolgimento delle attività necessarie per portare a conclusione la gestione delle attività afferenti ad alcune delle suddette misure riguardanti l'incasso delle restituzioni degli aiuti già revocati o - in casi eccezionali - la gestione di ulteriori provvedimenti di revoca;

h. per la prosecuzione delle attività di cui alla lettera precedente, al fine di contenere i costi di tenuta dei singoli conti correnti, Finpiemonte procederà alla chiusura degli stessi ed alla restituzione alla Regione delle giacenze residue;

i. le somme da recuperare relative ai conti correnti per i quali verrà disposta la chiusura saranno incassate su un "conto raccolta" dedicato e associato al Settore affidante, su cui confluiranno inizialmente parte delle

giacenze residue il cui fondo di provenienza sarà individuato di concerto con il Settore affidante, a garanzia della copertura delle spese di apertura e gestione del conto stesso;

j. le Parti con il presente contratto intendono definire il contenuto dell'affidamento delle attività volte alla gestione del "conto raccolta" e di quelle ad esse correlate, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte S.p.A. le attività meglio dettagliate al successivo art. 2 riguardanti in particolare la gestione del conto raccolta, afferente al Settore Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane attivato per lo svolgimento delle attività residuali riferite ai seguenti fondi:

- Fondo 205-208 contratto rep. n. 10/2020, Mis. 3.1 "Contratto di insediamento";
- Fondo 237 contratto rep. 196/2020 Mis. 3.1 bis "Contratto di insediamento per investimenti di entità contenuta;
- Fondo 226 contratto rep. 162/2021, Mis. 6 "Giovani ambasciatori della tecnologia piemontese sui nuovi mercati" – Piano Giovani 2011/2013;

2. L'elenco di cui al comma precedente potrà essere integrato mediante successivi Atti integrativi, approvati con specifici provvedimenti dirigenziali,

nei quali verranno indicati i nuovi Fondi, l'eventuale nuovo termine di scadenza ed il corrispettivo aggiuntivo, senza obbligo di modifica degli altri articoli del presente contratto.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione, ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le attività come di seguito riportate:

- a) Attività propedeutica alla definizione dell'affidamento,
- b) attività ed eventuali costi informatici di settaggio “conto di raccolta unico”,
- c) monitoraggio e registrazione dell'incasso delle restituzioni degli aiuti revocati e gestione anagrafica;
- d) eventuale gestione di ulteriori provvedimenti di revoca (rispetto a quelli già assunti da Finpiemonte S.p.a.) in piena attuazione di quanto disposto dall'Art. 12 commi 1,2,4 della Convenzione Quadro;
- e) attività amministrativa-contabile connessa alla gestione del conto di raccolta unico e gestione documentale;
- f) attività di rendicontazione periodica prevista ai sensi della Convenzione Quadro [Art. 7 – Relazione semestrale andamento affidamento, evidenziando eventuali criticità e comunicando le misure eventualmente già adottate o che intende adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate; Art. 19. comma 2 - Relazione semestrale su monitoraggio liquidità; Art. 21, comma 1 e comma 2 – Relazione annua illustrativa e Bilancio del fondo (riportante dettaglio delle operazioni con evidenza del fondo di

conto di raccolta e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 2024.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che dovranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte S.p.A. del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento

1. Finpiemonte S.p.A. svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel presente affidamento e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. Il Settore regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte S.p.A. gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponderà a Finpiemonte S.p.A. un corrispettivo determinato sulla base della metodologia

per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nella Parte III, art. 26 della Convenzione Quadro.

2. Così come previsto nell'offerta di servizio pervenuta con nota agli atti del Settore Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane del 2/11/2022, prot. n. MB/GB22-35836, il corrispettivo contrattuale complessivo per le attività svolte/da svolgere è pari a Euro 20.375,21 oltre Iva), ripartito sulle diverse annualità e comprensivo dei costi derivanti dalle attività di chiusura dei conti correnti afferenti al Settore affidante:

Euro 12.285,07 (oltre IVA) relativi al 2022;

Euro 4.045,07 (oltre IVA) relativi al 2023;

Euro 4.045,07 (oltre IVA) relativi al 2024;

3. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata, prevista all'articolo 21 della Convenzione Quadro.

4. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e/o di maggiore impegno su attività già previste da svolgersi con riferimento al presente affidamento, e determinate da una o più situazioni previste all'art. 8, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà tempestivamente l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi

tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 8 del presente affidamento.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte S.p.A., che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto, che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte S.p.A. nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte S.p.A. l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte S.p.A. può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte S.p.A. non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte S.p.A. attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.Lgs. n. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte S.p.A., ai fini dell'adempimento del presente contratto, è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente

contratto Finpiemonte S.p.A. e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1., quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13/07/2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa Finpiemonte poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti come previsti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 13 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 14 – Registrazione in caso d’uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il settore regionale competente ed al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L’imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L’assolvimento dell’imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributi 1552, anno di riferimento 2022.

Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Dirigente pro-tempore del Settore Programmazione e Sviluppo territoriale e locale, Aree interne e Aree urbane della Direzione Competitività del sistema regionale

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1.

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte S.p.A., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto per l'affidamento a Finpiemonte s.p.a. delle attività residuali a valere sui Fondi gestiti per conto del Settore Programmazione e Sviluppo territoriale e locale, Aree interne e Aree urbane, di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, Finpiemonte S.p.A. assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile).

Quale Responsabile Finpiemonte S.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonchè agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile del Settore Programmazione e Sviluppo territoriale e locale, Aree interne e Aree urbane, quale Delegato del Titolare (Giunta regionale) ai sensi della d.g.r. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «Responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «Trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,

la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «Dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

- raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

- esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per

le quali sono trattati;

- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere a alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di

residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento);

eventuali dati relativi a condanne penali e reati. **Categorie di interessati**

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche e le aziende che hanno delega a presentare domanda di contributo rispetto alle domande presentate a valere sulle misure d'aiuto oggetto del presente contratto.

Banche dati di riferimento:

- Anagrafe delle Attività Economico Produttive (AAEP) (CSI Piemonte);
- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.).

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.).

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate:

(ai sensi dell'art. 28 del GDPR occorre indicare le Misure che si ritengono adeguate a garantire la protezione dei dati, a tal fine è utile la collaborazione dei referenti ICT e dei referenti privacy, si veda anche la d.g.r. 1-192 del 9.8.2019)

a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

• vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del

Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

• assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;

• se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;

• se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

• comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non

copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili,

egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un

altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.